



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
ENEL PRODUZIONE SpA  
Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

**ID 37/13821**

**RIESAME PARZIALE**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**DM 274 del 06/07/2021**

**ENEL PRODUZIONE SpA  
CTE DI PORTO CORSINI**

Gestore	ENEL PRODUZIONE spa
Località	Centrale di Porto Corsini
Gruppo Istruttore	Dott. Mauro Rotatori – referente
	Dott. Antonio Fardelli
	Ing Marco Antonio Di Giovanni
	Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna
	Ing. Raffaella Manuzzi – ARPAE Ravenna
	Dott. Stefano Ravaioli – Comune di Ravenna



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

**INDICE**

1. DEFINIZIONI .....	3
2. INTRODUZIONE .....	6
1.1 Atti presupposti .....	6
1.2 Atti normativi .....	7
1.3 Atti ed attività istruttorie .....	9
1.4 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA .....	9
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE .....	12
4. GENERALITÀ .....	13
5. ISTANZA DI RIESAME DEL GESTORE .....	14
6. DETTAGLIO DELL'ADEGUAMENTO .....	14
7. CONSIDERAZIONI .....	15
8. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO .....	15
9. CONCLUSIONI .....	15
10. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	16



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.
<b>Autorità controllo</b>	<b>di</b> L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	<b>di</b> Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Gestore</b>	ENEL Produzione S.p.A., installazione IPPC sita nel Comune di Ravenna, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'installazione sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.mite.gov.it">https://va.mite.gov.it</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.</p> <p>Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

## 2. INTRODUZIONE

### 1.1 Atti presupposti

Visto	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 274 del 06/07/2021 per l'esercizio dell'installazione IPPC Enel Produzione S.p.A. sita nella località di Porto Corsini (RA), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 2173 del 21/07/2021.
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC.
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale.
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007.</i>
considerato	Il Decreto direttoriale n. MITE_CRESS REGISTRO DECRETI.R. n. 123 del 28/06/2022 di Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione per le modalità di organizzazione, di pianificazione e conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale ed il supporto tecnico-scientifico alla Commissione istruttoria AIA-IPPC previste dal decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152.
visto	l'Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA".
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. 0110 del 26/01/2023, che assegna l'istruttoria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: — dott. Mauro Rotatori (referente) — dott. Antonio Fardelli (componente) — ing. Marco Antonio Di Giovanni (componente)
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali e comunali: — Ing. Matteo Balboni – Regione EMR — Ing. Raffaella Manuzzi – ARPAE di Ravenna — Dott. Stefano Ravaioli – Comune di Ravenna
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA: — Dott.ssa Claudia Vendetti — Ing. Anna Botto — Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

**1.2 Atti normativi**

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>— è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</li><li>— l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>— deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies</li></ul>
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i> ”
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> ”
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i> ”



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle</p>
visto	<p>l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>
vista	<p>la Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.</p>
visto	<p>l'art. 273-bis, comma 7, lett. d) del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 183/2017, relativo alle “domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di</p>
visto	<p>il comma 5 dell'art. 273-bis il quale prevede che “A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di</p>





**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

visto	il comma 6 dell'art. 273-bis il quale prevede che <i>“Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all' articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti,</i>
visto	il comma 15 dell'art. 273-bis il quale prevede che <i>“L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per piu' di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun</i>

**1.3 Atti ed attività istruttorie**

Preso atto	della nota prot. MASE 2883 del 10/01/2023 con cui l' Autorità Competente ha avviato il procedimento istruttorio identificato con ID 37/13821 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
esaminati	la nota ENEL-PRO del 30/12/2022 0020700 acquisita al prot. MASE 0165776 del 30/12/2022, con la quale il Gestore ha trasmesso istanza di riesame di AIA
esaminata	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. 274 del 06/07/2021 per l'esercizio dell'installazione IPPC Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Porto Corsini.
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	La Relazione Istruttoria di ISPRA prot.8630 del 17/02/2023 acquisita dalla commissione CIPPC/246 del 20/02/2023
vista	La email inviata dalla segreteria della commissione in data 22/02/2023 prot. CIPPC in Uscita, N.342, data: 06/03/2023 per la condivisione del PIC.

**1.4 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio della prima AIA**

ID	Tipologia di procedimento		Atto autorizzativo
37/347	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	Comunicazione della variazione di capacità dello stoccaggio di gasolio (aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi).	DVA-2012-0025053 del 17/10/2012



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

37/393	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	Valutazione ottemperanza art.1, comma 4:” Riduzione impatto termico utilizzi alternativi delle acque e individuazione di altri punti di scarico - Proposta di variante nell'attuazione degli interventi”.	DVA-2013-0006242 del 12/03/2013
37/476	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	Valutazione ottemperanza di prescrizione art.1, comma 3 - "Valutazione effetti scarico termico sulla Pialassa Baiona".	DVA-2014-0006599 del 12/03/2014
37/613	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	Installazione nuovo generatore di vapore ausiliario di emergenza.	DVA-2014-0010082 del 09/04/2014
37/836	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA	Verifica prescrizione art.1 c. 3.	DVA-2015-0017615 del 07/07/2015
37/1118	Riesame AIA	variazione della frequenza di indagine mirata alla valutazione degli effetti dello scarico termico della centrale Enel sulla Pialassa Baiona da biennale (art.1, comma 3 del Decreto AIA) a quadriennale.	28168/DVA del 04/12/2017
37/10571	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA	Valutazione effetti scarico termico della centrale ENEL sulla Pialassa Baiona.	MATTM-2020-77543 del 05/10/2020
37/10143	Riesame Complessivo AIA	-	D.M. 274 del 06/07/2021
37/11676	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	Installazione di catalizzatore CO unità G	MATTM-2022-115422 del 25/10/2021



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

37/12923	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	Installazione di catalizzatore CO unità E camino 1	MiTE-2022-131686 del 24/10/2022
37/13170	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA	Adempimento prescrizione di cui al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) sull'aggiornamento del piano di dismissione del sito di Porto Corsini	MiTE nota n. 156543 del 13/12/2022



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

### 3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A. – Centrale a ciclo combinato di Porto Corsini
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Via Baiona, 253 – 48123 Porto Corsini (RA)
<b>Sede Legale</b>	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
<b>Rappresentante Legale</b>	Ing. Luca Solfaroli Camillocci
<b>Tipo installazione</b>	Impianto esistente
<b>Codice e attività IPPC</b>	<u>Codice IPPC 1.1</u> Combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW <u>Classificazione NACE</u> Codice 35.11: Produzione di energia elettrica <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 101.04: Combustione nelle turbine a gas
<b>Gestore</b>	Ing. Alberto Marini Indirizzo: Via Baiona, 253 – 48123 Porto Corsini (RA) Recapito telefonico: 0544-223111 E-mail: alberto.marini@enel.com
<b>Referente IPPC</b>	Dott. Claudio Bisulli Indirizzo: Via Baiona, 253 – 48123 Porto Corsini (RA) Recapito telefonico: 0544-223111 E-mail: claudio.bisulli@enel.com
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	No
<b>Numero di addetti</b>	40
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	L'impianto è in possesso del seguente SGA; Registrato ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009, data scadenza: 05/05/2023.
<b>Certificato prevenzione incendi</b>	SI (Pratica n. 4978, prot. 00001833 del 15/02/2018 Registro Ufficiale in Ingresso del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COM-RA)
<b>Periodicità dell'attività</b>	Continua



#### **4. GENERALITÀ**

La Centrale “Teodora” di Porto Corsini è ubicata in Porto Corsini (RA), ad una distanza di circa 12 km dal centro storico della città di Ravenna.



**Figura 1 – Immagine satellitare centrale “Teodora” di Porto Corsini**

L'attività della centrale a ciclo combinato di Porto Corsini, denominata “Centrale Teodora” e la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di gas naturale; tale impianto è ubicato nella zona settentrionale del polo industriale nel comune di Ravenna in località Porto Corsini su una superficie di 89.000 m<sup>2</sup> e si trova sul canale navigabile Candiano, a circa 1,3 km dalla linea di costa, che qui è orientata da S a N sul mare Adriatico. Immediatamente dietro la centrale Teodora si estende la zona di barena della Pialassa Baiona mentre circa 10 km a NW si estendono le Valli di Comacchio. La zona umida della Pialassa Baiona si estende per oltre 1.100 ettari; essa è classificata fra le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, come Sito di Interesse Comunitario (SIC –Direttiva 92/43/CEE) e individuata come Zona di Protezione speciale (ZPS – Direttiva 79/409/CEE).

La storia della centrale risale agli ultimi anni '50. Infatti, è nel 1959 che è entrata in servizio la prima sezione da 70 MW alimentata ad olio combustibile denso. Con Decreto Ministeriale dell'ottobre del 1998 l'impianto è stato autorizzato alla trasformazione in ciclo combinato e oggi ha una potenza nominale di 750 MW.

La centrale è costituita da due gruppi identici, a ciclo combinato, alimentati a gas naturale, ciascuno costituito da un turbogas con il suo alternatore; un generatore di vapore a recupero (GVR); una turbina a vapore con il proprio alternatore e condensatore. L'impianto è dotato di due ciminiere costituite da una canna metallica del diametro di 6,4 m che raggiungono l'altezza di 90 m dal piano campagna.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

Nell'assetto attuale la centrale di Porto Corsini è stata autorizzata all'esercizio con il Decreto DSADEC-2009-0001631 pubblicato in G.U. n. 293 del 17/12/2009 e, di recente, tale autorizzazione è stata sottoposta a riesame complessivo conclusosi con l'emissione del DEC-MIN-2021-0000274 pubblicato in G.U. n. 173 del 21/07/2021.

## 5. ISTANZA DI RIESAME DEL GESTORE

Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Porto Corsini sita nel territorio del Comune di Ravenna (RA), ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore ha presentato l'istanza di riesame parziale del provvedimento in oggetto e specificamente ha comunicato la volontà di apportare la modifica di seguito indicata:

✓ **Adeguamento nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione presenti nel sito e ricadenti nella disciplina di cui D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193.**

Tale intervento si inserisce nell'ottica di ottemperare a quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 7, lett. d) del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

A tale riguardo il Gestore comunica che, a partire dal 1° gennaio 2025, si applicheranno i VLE di cui all'allegato I alla parte V, parte III, paragrafi 1.3, del D.Lgs. 152/2006 per la Caldaia ausiliaria Calortec alimentata a gas naturale e autorizzata all'esercizio con una potenza termica di 6,98 MWt.

## 6. DETTAGLIO DELL'ADEGUAMENTO

Tabella 1 - Nuovi valori limiti delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi

Descrizione	Caratteristiche		Portata	O <sub>2</sub> Rif	VLE AIA attuali in vigore dal 17.08.2021		VLE AIA dal 01.01.2025(1)	
	Altezza	Sezione di bocca di uscita			NO <sub>x</sub>	CO	NO <sub>x</sub>	CO
	m	m <sup>2</sup>	Nm <sup>3</sup> /h	%	mg/Nm <sup>3</sup>		mg/Nm <sup>3</sup>	
<b>Camino 3 (caldaia ausiliaria Calortec)</b>	20	0,32	6600	3	250	15	<b>200</b>	15
(1) Fino alla data del 1° gennaio 2025 il Gestore continuerà a rispettare i precedenti VLE								



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC ENEL PRODUZIONE SpA Centrale Termoelettrica di Porto Corsini

Il Gestore non ritiene di applicare alcuna modifica alle altre unità presenti nel sito in quanto ricadenti nelle soglie di potenza inferiori ai 5 MW oppure ascrivibili alle deroghe espressamente contemplate dalla normativa.

Nello specifico con riferimento a queste ultime, il Gestore ritiene applicabile il comma 15 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 che esenta dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti per i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni. A tale riguardo, il Gestore rinnova l'impegno a rispettare anche per il futuro il già menzionato limite operativo relativo alle ore di funzionamento.

Sulla base di quanto sopra, il Gestore chiede **l'aggiornamento dell'AIA relativamente al punto 12 par. 11.5 del Parere Istruttorio Conclusivo come proposto nella Tabella 1 per l'adeguamento delle prescrizioni alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006.**

Fatti salvi gli esiti del procedimento di riesame, il Gestore dichiara che dal 1° gennaio 2025 sarà garantito il rispetto dei sopra detti valori limite di emissione, ovvero per il parametro NOx il valore limite di emissione di 200 mg/Nm<sup>3</sup> (verificato con le modalità di cui al punto 16 paragrafo 11.5 del Parere Istruttorio Conclusivo) per la sola caldaia ausiliaria Calortec.

### 7. CONSIDERAZIONI

In esito agli adeguamenti normativi richiesti dall'attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 e in considerazione dei commi sopra richiamati di cui all'art. 273 del DLgs 152/2006, il Gestore trasmettendo la comunicazione di adeguamento ai nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione presenti nel sito e quindi per la sola caldaia ausiliaria Calortec alimentata a gas naturale e autorizzata all'esercizio con una potenza termica di 6,98 MWt, richiede l'aggiornamento dell'AIA relativamente al punto 12 par. 11.5 del Parere Istruttorio Conclusivo come proposto nella Tabella sopra riportata.

### 8. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.minambiente.it/it-IT> non sono presenti osservazioni del pubblico.

### 9. CONCLUSIONI

In conclusione, considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame parziale dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

**Il Gruppo Istruttore** ritiene che la richiesta di riesame parziale al decreto Ministeriale AIA n. 274 del 06/07/2021, presentata dal Gestore, inerente l'aggiornamento dell'AIA relativamente al punto 12 par. 11.5 del Parere Istruttorio Conclusivo come proposto nella Tabella 1 per l'adeguamento



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**ENEL PRODUZIONE SpA**  
**Centrale Termoelettrica di Porto Corsini**

delle prescrizioni alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006, è accoglibile alle seguenti prescrizioni:

- Dal 1° gennaio 2025 il valore limite di emissione per il parametro NOx è fissato in 200 mg/Nm<sup>3</sup> (verificato con le modalità di cui al punto 16 paragrafo 11.5 del Parere Istruttorio Conclusivo) per la caldaia ausiliaria Calortec.
- Fino alla data del 31 dicembre 2024 il Gestore continuerà a rispettare i precedenti VLE.

## **10. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

L'adeguamento dei nuovi limiti di emissione della caldaia Calortec, oggetto dell'istanza del gestore, non comporta l'aggiornamento del PMC allegato al Decreto di AIA n. 329 del 06/08/2021.

Firmato digitalmente da  
**Mauro Rotatori**  
CN = Rotatori Mauro  
C = IT